



## **RINVIO: APERTURA PORTALE ENERGIVORI PER LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2021 TERMINE 14 NOVEMBRE 2020**

Si comunica che a causa di problemi informatici che hanno interessato le infrastrutture CSEA, l'apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all'annualità di competenza 2021 non è avvenuta il 30 settembre 2020, rispetto a quanto previsto nella Circolare CSEA n. 41/2020/ELT.

Nei prossimi giorni la CSEA comunicherà la nuova data di apertura del Portale Energivori.

**Di seguito riportiamo le indicazioni temporali precedenti alla circolare allegata e una sintesi dei requisiti per accedere all'agevolazione.**

Con la Circolare n. 41/2020/ELT la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ha comunicato che con decorrenza 30 settembre 2020 sarà attivo il portale informatico per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza dell'annualità 2021, qualifica che consente di ottenere agevolazioni tariffarie sugli oneri generali di sistema elettrico.

L'accesso al portale per l'inserimento della domanda sarà consentito solamente fino alle 23:59 del **14 novembre 2020**.

Decorso tale termine, sarà possibile iscriversi all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva prevista a partire dal 28 febbraio 2021 e della durata di 30 giorni. L'accesso alla sessione suppletiva, regolamentata dall'art. 3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 921/2017/R/EEL, prevede la perdita dell'agevolazione per i consumi del mese di gennaio 2021.

La dichiarazione segue le disposizioni del meccanismo post-riforma e le agevolazioni verranno applicate ai consumi di energia elettrica dell'anno 2021.

Oltre all'istituzione della sessione suppletiva già descritta, viene riformato il meccanismo di contribuzione delle imprese a copertura dei costi amministrativi. A partire dalla dichiarazione per l'annualità 2021 viene infatti fissato un contributo in quota fissa per ciascuna dichiarazione presentata sul portale e pari a:

- 100 € per le imprese che accedono alla sessione "regolare" (quella con decorrenza 30 settembre 2020);
- 300 € per le imprese che accedono alla sessione suppletiva.

Il contributo può variare di anno in anno, non è in alcun caso rimborsabile e il suo pagamento è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco.

### **Requisiti per l'accesso**

Possono beneficiare di questo meccanismo tutte le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

1. Operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee Guida CE;
2. Operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee Guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL (Valore Aggiunto Lordo), non inferiore al 20%;
3. Non rientrano fra quelle di cui ai punti precedenti ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA (Cassa Servizi Energetici Ambientali).

Aderente a:



Non possono accedere all'agevolazione le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.

### **Calcolo dei parametri di interesse**

Per la determinazione del settore in cui opera l'impresa occorre far riferimento al codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.

Per intensità elettrica su VAL si intende il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL dell'impresa, calcolato nel periodo di riferimento.

Il prezzo di riferimento dell'energia elettrica da adottare per il calcolo dell'intensità elettrica è indicato all'interno della tabella 1, allegata alla Determinazione 18 settembre 2020 n. 16/2019 dell'ARERA.

Ai sensi della relazione tecnica alla Deliberazione 921/2017/R/EEL e alla successiva Deliberazione 285/2018/R/EEL, ai fini del calcolo dei consumi e del costo dell'energia si conteggiano anche gli eventuali autoconsumi di energia (per esempio da impianti fotovoltaici, cogenerazione ecc.), che vengono valorizzati allo stesso prezzo dell'energia prelevata da rete (contrariamente al vecchio meccanismo). Per la quota di autoconsumo si utilizza il livello di tensione corrispondente al POD dell'impianto di produzione o, nel caso di reti private, al POD di interconnessione alla rete pubblica.

Le modalità di calcolo del VAL sono stabilite dalla Determinazione 12 ottobre 2017 n.11/2017 del DIEU. I dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

Per il fatturato si intende invece il volume d'affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

### **Periodo di riferimento e anno di competenza**

Si definisce anno di competenza N, l'anno nel quale vengono fruite le agevolazioni. Il periodo di riferimento dell'anno di competenza N (necessario per il calcolo dell'indice di intensità elettrica e degli altri parametri) è invece inteso come il triennio che va da N-4 a N-2. Considerando quindi il 2021 come anno di competenza in cui verranno erogate le agevolazioni, il periodo di riferimento sarà il triennio 2017-2018-2019.

### **Imprese neo costituite**

Sono previste disposizioni particolari per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2020) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività. Per tale tipologia di imprese l'accesso al portale sarà consentito dal 30 settembre al 31 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni sul meccanismo e sulle modalità di accesso/registrazione al portale si invita a consultare la circolare n. 41/2020/ELT e i relativi allegati ("Guida alla compilazione delle dichiarazioni Energivivori" e "Requisiti di accesso alle agevolazioni post riforma D.M. 21 dicembre 2017), disponibili sul sito della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali.

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [servizi@apindustria.bs.it](mailto:servizi@apindustria.bs.it)